

**DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN
CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI E PRESSIONI CON RIVELATORE DI MASSA A
TRIPLO QUADRUPOLO.
CIG 7186090510**

Sommario

| | | |
|--------------|--|----|
| Articolo 1. | PREMESSE | 4 |
| Articolo 2. | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 4 |
| Sezione 2.01 | DOCUMENTI DI GARA | 4 |
| Sezione 2.02 | CHIARIMENTI..... | 5 |
| Sezione 2.03 | COMUNICAZIONI..... | 5 |
| Articolo 3. | OGGETTO DELL'APPALTO | 5 |
| Articolo 4. | DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI | 6 |
| Sezione 4.01 | DURATA..... | 6 |
| Sezione 4.02 | 4.2 IMPORTO A BASE DI GARA..... | 6 |
| Articolo 5. | SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 6 |
| Articolo 6. | REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE | 7 |
| Articolo 7. | REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA | 7 |
| Sezione 7.01 | REQUISITI DI IDONEITÀ | 7 |
| Sezione 7.02 | REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA..... | 7 |
| Sezione 7.03 | REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE | 7 |
| Sezione 7.04 | INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE | 8 |
| Sezione 7.05 | INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI..... | 8 |
| Articolo 8. | AVVALIMENTO | 8 |
| Articolo 9. | SUBAPPALTO | 9 |
| Articolo 10. | GARANZIA PROVVISORIA | 9 |
| Articolo 11. | SOPRALLUOGO..... | 11 |

| | | |
|---------------|---|----|
| Articolo 12. | PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ | 11 |
| Articolo 13. | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 11 |
| Articolo 14. | SOCCORSO ISTRUTTORIO | 13 |
| Articolo 15. | CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 13 |
| Sezione 15.01 | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | 13 |
| Sezione 15.02 | DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO | 14 |
| Sezione 15.03 | DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO | 16 |
| 15.3.1 | Dichiarazioni integrative | 16 |
| 15.3.2 | Documentazione a corredo | 16 |
| 15.3.3 | Documentazione ulteriore per i soggetti associati | 16 |
| Articolo 16. | CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA | 18 |
| Articolo 17. | CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA | 18 |
| Articolo 18. | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 19 |
| Sezione 18.01 | CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA | 19 |
| Sezione 18.02 | METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA | 19 |
| Sezione 18.03 | METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA | 19 |
| Sezione 18.04 | METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI | 20 |
| Articolo 19. | SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 20 |
| Articolo 20. | COMMISSIONE GIUDICATRICE | 21 |
| Articolo 21. | APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 21 |
| Articolo 22. | VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 22 |
| Articolo 23. | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 22 |
| Articolo 24. | ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO | 23 |
| Articolo 25. | OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA | 24 |
| Articolo 26. | CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO | 24 |
| Articolo 27. | ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA DI TIPO FULL RISK | 25 |
| Articolo 28. | MODALITA' DI PAGAMENTO | 26 |
| Articolo 29. | DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA | 27 |
| Articolo 30. | PENALE PER IRREGOLARITA' NELLA FORNITURA | 27 |
| Articolo 31. | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 28 |

| | | |
|--------------|---|----|
| Articolo 32. | IPOTESI DI RECESSO | 29 |
| Articolo 33. | RISERVATEZZA..... | 29 |
| Articolo 34. | RISERVE | 29 |
| Articolo 35. | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO | 30 |
| Articolo 36. | CESSIONE DEI CREDITI..... | 30 |
| Articolo 37. | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 30 |
| Articolo 38. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 30 |
| Articolo 39. | ACCETTAZIONE..... | 30 |

Articolo 1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a:

- modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (di seguito ARPAM o Agenzia o Committente o stazione appaltante);
- modalità di compilazione e presentazione dell'offerta ai documenti da presentare a corredo della stessa;
- procedura di aggiudicazione;
- ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto **la fornitura di un cromatografo liquido ad alte prestazioni e pressioni con rivelatore di massa a triplo quadrupolo, dotato di: autocampionatore, di sistema di preconcentrazione in linea di campioni di acqua, di un alloggiamento per colonne cromatografiche termostato, di sistema di degasaggio dei solventi, di pc dedicato, di software gestionale per la programmazione, controllo del sistema e la rielaborazione dei dati, sistema per la produzione di azoto** e di tutto quanto necessario a rendere immediatamente operativo e perfettamente funzionante il sistema.

L'affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n. 105/PROVV del 11/10/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 16/10/2017;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 23/10/2017 ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sul profilo del committente <http://www.arpa.marche.it>;

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è Ancona;

CIG: 7186090510

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Flavio Baiocchi, mail: flavio.baiocchi@ambiente.marche.it.

Il **Direttore dell'esecuzione** è la Dott.ssa Roberta Orletti.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Si precisa che:

- Il simbolo "■" evidenzia i casi di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, che possono essere sanati ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
- Il simbolo " ►" evidenzia i casi di carenze che non sono oggetto di soccorso istruttorio e determinano l'esclusione dalla gara.

Articolo 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Sezione 2.01 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara GUUE
2. Bando di gara GURI
3. Disciplinare di gara
4. Allagato A – Domanda di partecipazione

5. Allegato B - Specifiche tecniche
6. Allegato C - Questionario Tecnico
7. Allegato D - Questionario raccolta dati per l'installazione ed il servizio successivo alla vendita;
8. Patto d'integrità tra Arpam e i concorrenti alle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori ex d.lgs.50/2016 indette dall'Agenzia – Allegato E;
9. Tabella punteggi valutazione qualitativa - Allegato F;
10. Dichiarazione d'offerta – Allegato G;
11. Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05.01.2016;
12. Norme generali di comportamento per le ditte appaltatrici (ai sensi dell'ex art. 26 comma 1 e 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) – Allegato H;

La **documentazione di gara** è disponibile sul sito internet: <http://www.arpa.marche.it/index.php/2013-05-13-07-14-21/2013-05-13-07-14-21> Numero gara 108

Sezione 2.02 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente, all'indirizzo PEC arpam@emarche.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet indicato alla sezione 2.01.

Sezione 2.03 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC arpam@emarche.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Articolo 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura di un cromatografo liquido ad alte prestazioni e pressioni con rivelatore di massa a triplo quadrupolo, dotato di: autocampionatore, di sistema di preconcentrazione in linea di campioni di acqua, di un alloggiamento per colonne cromatografiche termostato, di sistema di degassaggio dei solventi, di pc dedicato, di software gestionale per la**

programmazione, controllo del sistema e la rielaborazione dei dati, sistema per la produzione di azoto e di tutto quanto necessario a rendere immediatamente operativo e perfettamente funzionante il sistema, da installare presso il Dipartimento Provinciale di Ancona alle condizioni previste dalla documentazione di gara.

La strumentazione dovrà avere le caratteristiche tecniche minime descritte nelle Specifiche tecniche (**Allegato B**), formano altresì oggetto dell'appalto:

- servizi di installazione della strumentazione oggetto della fornitura;
- servizi di assistenza tecnica e manutenzione full risk per il periodo di garanzia (24 mesi) comprensiva della fornitura del materiale di consumo utilizzato per la manutenzione preventiva, durante il periodo di garanzia;
- corso di formazione per l'utilizzo della fornitura alle condizioni e secondo le modalità descritte nel Questionario raccolta dati per l'installazione ed il servizio successivo alla vendita "Allegato D" e comunque di almeno 5 giorni, suddivisi in 2 sessioni;
- la fornitura di materiali consumabili sufficienti per almeno 1000 iniezioni e di due colonne cromatografiche.

Articolo 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

Sezione 4.01 DURATA

La consegna e relativa completa installazione dovrà essere effettuata entro un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine come meglio precisato al successivo articolo 26.

L'aggiudicatario garantisce, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di certificazione di avvenuto positivo collaudo, un servizio di assistenza tecnica on site di tipo full-risk, la fornitura del materiale di consumo utilizzato per la manutenzione preventiva e di tutti i pezzi e i materiali di ricambio della strumentazione come meglio precisato al successivo articolo 27.

Sezione 4.02 4.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è pari ad € 330.000,00, Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.

I costi della sicurezza sono pari a € 0,00 in quanto per la fornitura non si ravvisano rischi da interferenza.

Articolo 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, **è vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete **è vietato** partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è **vietato** incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto d'integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Articolo 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

Sezione 7.01 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Sezione 7.02 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Idonee dichiarazioni bancarie.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.

Sezione 7.03 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio, la fornitura di un sistema analogo a quello oggetto della procedura di gara.

La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:

In caso di forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di forniture prestatate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

Sezione 7.04 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla sezione **7.1** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti richiesti alla sezione **7.2 e 7.3** devono essere soddisfatti dalla mandataria.

Sezione 7.05 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla sezione **7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui alla sezione **7.2 e 7.3** ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

Articolo 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]*.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Articolo 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

Articolo 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 6.600,00 euro (seimilaseicento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Nuova Banca Marche - via Menicucci Ancona – IBAN IT17J0605502600000000004041;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;

2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

■ La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Articolo 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali nei quali verrà eseguita l'installazione dell'apparecchiatura oggetto del presente appalto è **facoltativo**.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC arpam@emarche.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Articolo 12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 35,00/trentacinque/00, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

■ In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

► In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Articolo 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via Ruggeri 5, 60131 Ancona**.

► Il plico deve pervenire **entro le ore [12,00] del giorno [24/11/2017],01/ esclusivamente all'indirizzo sopraindicato**.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale

plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura:

CIG 7186090510

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI
E PRESSIONI CON RIVELATORE DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO**

Scadenza offerte: 24/11/2017

Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, **è causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta *[ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]*

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Si ricorda che:

- il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.
- il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Articolo 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Domanda di partecipazione (**allegato A**)
- 2) DGUE (**allegato H**)
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

disponibile sul sito internet: <http://www.arpa.marche.it/index.php/2013-05-13-07-14-21/2013-05-13-07-14-21> Numero gara 108

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui **all'Allegato A e comunque contiene** tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. ■ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. ■ **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ■ **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Sezione 15.01 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■ Il concorrente compila il DGUE (**Allegato H**) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) ■ PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) ■ dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;

2) ■ PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Sezione 15.02 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

In via ulteriore rispetto al modello del DGUE il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Le dichiarazioni richieste sono opportunamente e partitamente riportate nella **Domanda di partecipazione - Allegato A ■**.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- il presente **Disciplinare di gara** debitamente sottoscritto in ogni pagina per accettazione;
- il **Patto di Integrità, Allegato E**, debitamente sottoscritto per accettazione;
- il **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
- il documento, in originale o copia autentica, attestante **la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **idonee referenze bancarie** rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993. La referenza deve essere prodotta da ciascuna impresa che, a qualsiasi titolo, concorra alla procedura;
- la **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 35,00.
- le **norme generali di comportamento per le ditte appaltatrici** (ai sensi dell'ex art. 26 comma 1 e 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.);

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero

per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Articolo 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA

► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) **Questionario Tecnico –Allegato C;**
- 2) **Depliant illustrativi e schede tecniche della strumentazione offerta;**
- 3) **Certificazioni di conformità** a norme europee sulla sicurezza e marchio CE nonché certificazioni di qualità del produttore in copia conforme all'originale;
- 4) **Manuale d'uso e manuale tecnico**, in lingua italiana, della strumentazione fornita contenente le prescrizioni di sicurezza e le principali modalità di funzionamento. In alternativa, è consentito, in sede di offerta, presentare una dichiarazione, sottoscritta, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a fornire i predetti manuali prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione dei provvedimenti conseguenti;
- 5) **Copia dell'offerta economica** senza quotazioni, debitamente sottoscritta ed in carta semplice, al fine di consentire una corretta individuazione delle apparecchiature offerte; a tal fine le ditte dovranno elencare con il massimo dettaglio tutti i codici dei prodotti offerti;
- 6) **Questionario raccolta dati per l'installazione ed il servizio successivo alla vendita “Allegato D”** *(da scaricare anche accedendo alla sezione: “Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Documentazione per gare)* – si sottolinea che i valori economici indicati nel Questionario non sono oggetto di valutazione economica;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nelle Specifiche **tecniche – Allegato B**, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

► I documenti sopra indicati costituenti l'offerta tecnica, dovranno essere privi di qualsiasi riferimento economico e, ad eccezione dei punti 2 e 4, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

► Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Articolo 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

► La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta dal concorrente, utilizzando l'**Allegato G** - Dichiarazione D'offerta e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) ► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi (non presenti in questa procedura di gara);
- b) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

► L'offerta economica, a **pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

► Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Articolo 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

Sezione 18.01 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella **Tabella punteggi valutazione qualitativa - Allegato F**.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.

Parimenti determina l'esclusione dell'offerta tecnica l'attribuzione del coefficiente pari a 0 anche ad uno solo dei valori ponderali fissati.

Sezione 18.02 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice secondo i criteri e punteggi indicati nella **Tabella punteggi valutazione qualitativa – Allegato F**.

La Commissione giudicatrice attribuirà, collegialmente, coefficienti compresi tra 0 e 1 ai valori ponderali riportati nella suddetta Tabella.

I coefficienti vanno da 0 (zero) a 1 (uno) dove zero corrisponde a valore nullo per prestazione inesistente o comunque non migliorativo rispetto alle caratteristiche tecniche minime e 1 è il valore corrispondente alla prestazione massima possibile.

Per l'assegnazione dei punteggi complessivi relativi alla qualità si applicherà la seguente formula:

$$R = (a * A) + (b * B) + (c * C) + (d * D) + (e * E) + (f * F) \text{ posto che:}$$

- R = punteggio complessivo relativo alla qualità attribuito a ciascuna offerta;
- A, B, C e D, E, F sono i valori ponderali attribuiti ai criteri previsti nella Tabella punteggi – Allegato F;
- a, b, c, d, e, f sono i coefficienti compresi fra 0 e 1 attribuiti collegialmente dalla Commissione.

Il punteggio tecnico definitivo per le ditte ammesse verrà attribuito come meglio precisato alla successiva sezione 18.04.

Sezione 18.03 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, l'elemento prezzo sarà attribuito come segue:

- al prezzo complessivo più basso (IVA esclusa) sarà attribuito il punteggio massimo pari a 30 (trenta) punti;
- alle rimanenti offerte verrà assegnato un punteggio inversamente proporzionale applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio prezzo definitivo} = 30 * \frac{\text{prezzo migliore offerto}}{\text{prezzo offerto da ciascuna ditta}}$$

Sezione 18.04 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione procederà, quindi, in relazione a ciascuna offerta, alla sommatoria dei punteggi qualitativi e quantitativi.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti, se nel singolo criterio qualitativo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La riparametratura è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso (70) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio tecnico definitivo} = 70 * \frac{\text{Punteggio tecnico concorrente considerato}}{\text{Maggiore punteggio tecnico assegnato}}$$

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

Articolo 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta** pubblica avrà luogo il giorno **01/12/2017**, alle ore **9,00** presso la sede della Direzione Generale – Via Ruggeri 5 – Ancona e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le **successive sedute pubbliche** avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul **sito informatico o tramite PEC almeno 5 giorni prima della data fissata**.

Il **seggio di gara** procederà: nella prima seduta pubblica a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema

AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

Articolo 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 18.1.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Articolo 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Articolo 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Articolo 24. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini stabiliti con il presente Disciplinare.

La strumentazione fornita dovrà armonizzarsi con l'esistente, rispettare i requisiti richiesti dal capitolato, essere di facile e sicura gestione, avere bassi consumi elettrici, avere un minimo impatto acustico ed essere sicura per gli operatori. Deve inoltre possedere i seguenti requisiti generali:

- **completezza:** gli apparecchi devono essere forniti completi di ogni parte e dotati di tutti gli elementi e accessori, anche non espressamente previsti, necessari ai fini del funzionamento a regola d'arte degli apparecchi stessi;
- **sicurezza:** gli apparecchi devono possedere tutti i dispositivi di sicurezza per evitare danni agli operatori e alla stessa apparecchiatura.

La strumentazione fornita, inoltre, dovrà:

- essere corredata del libretto di istruzioni/manuali d'uso redatti in lingua italiana o accompagnati da traduzione asseverata sia per l'hardware che per il software;
- essere corredata delle certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza, delle certificazioni di qualità del produttore e della dichiarazione di conformità del produttore;
- essere nuova e non ricondizionata, costituita utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel formulare il prezzo complessivo d'offerta il concorrente dovrà tener conto che sono a suo carico:

- eventuali forniture, anche non espressamente richieste, ma strettamente necessarie ai fini del funzionamento - a regola d'arte - della strumentazione;
- le spese di trasporto, consegna, installazione, collaudo e messa in funzione della strumentazione richiesta ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale;
- tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA;
- la garanzia di almeno 24 mesi di tipo full risk con decorrenza dal giorno successivo alla data di collaudo positivo dell'apparecchiatura;
- l'assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario ad effettuare tutte le prove e verifiche della strumentazione;
- la formazione, se richiesta, del personale addetto all'utilizzo dell'apparecchiatura;

- qualunque mezzo d'opera occorrente per l'installazione della apparecchiatura, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
- la adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari ed il collaudo della apparecchiatura e ogni altra prestazione contrattuale;
- l'allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d'imballaggio;
- la tempestiva comunicazione degli aggiornamenti tecnologici intervenuti nell'apparecchiatura fornita che saranno acquisiti solo se la stazione appaltante ne verifichi la necessità e congruità;
- la sostituzione di tutte le parti difettose per fabbricazione.

Articolo 25. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario:

- è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS, pertanto, osservando e facendo osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sul luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà della Stazione appaltante.

L'aggiudicatario, inoltre, è obbligato a:

- informare il proprio personale e far osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro e alle normative ambientali applicabili alla realtà della stazione appaltante;
- formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nominativo dell'Impresa, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature, ecc. conformi alle disposizioni ed ai sensi della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 26. CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La consegna delle strumentazioni si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna delle apparecchiature stesse e di tutti i cavi di alimentazione e connessione ai componenti necessarie e **dovrà essere effettuata presso il Dipartimento di Ancona sito in via Cristoforo Colombo 106, Piano terra, palazzina B.**

Per lo scarico della strumentazione l'aggiudicatario non potrà avvalersi del personale della Stazione appaltante, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore stesso.

La consegna e relativa completa installazione dovrà essere effettuata entro un massimo di **30 giorni naturali e consecutivi** dalla data dell'ordine, salvo diversa comunicazione da imputarsi ad attività improrogabili da parte del Servizio destinatario della strumentazione. Per completa installazione si intende quella che permetterà il successivo collaudo di funzionamento ad uso laboratoristico della strumentazione in questione.

In caso di ritardo, anche se imputabile a terzi, rispetto ai termini pattuiti, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla Stazione appaltante le penali, come successivamente descritto.

Le operazioni di collaudo della strumentazione saranno eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 102 del Codice, a totale spese del fornitore, entro i successivi 15 gg. alla installazione, nel luogo di installazione, in contraddittorio con un incaricato della Stazione appaltante e con i tecnici dell'aggiudicatario stesso.

La mancata presenza del fornitore non pregiudica in alcun modo le operazioni di collaudo che verranno, comunque, eseguite ed il cui risultato verrà dato come accettato dalla impresa stessa.

Al collaudo con esito positivo seguirà il rilascio del Certificato di pagamento.

Oggetto del collaudo è la verifica della conformità della fornitura a quanto indicato nel presente Disciplinare e nella documentazione tecnica, nonché la verifica che il bene stesso sia in perfette condizioni di funzionamento.

Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l'aggiudicatario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.

La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell'aggiudicatario, nel termine fissato dalla Stazione appaltante, sarà considerata quale "mancata consegna" e questa Stazione appaltante avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal presente disciplinare/capitolato.

Il regolare collaudo non esonera l'aggiudicatario da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o per non rispondenza a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica qualora ciò non sia emerso al momento del collaudo definitivo degli strumenti stessi. In tal caso, la Stazione appaltante provvederà a comunicare in forma scritta all'Impresa le carenze riscontrate che, nel caso in cui non siano sanabili, determineranno la revoca dell'aggiudicazione della fornitura.

Articolo 27. ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA DI TIPO FULL RISK

L'aggiudicatario garantisce, per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di certificazione di avvenuto positivo collaudo, un servizio di assistenza tecnica on site di tipo full-risk, la fornitura di tutti i pezzi e i materiali di ricambio della strumentazione nonché una manutenzione comprendente:

- la manutenzione ordinaria/preventiva, comprensiva del materiale di consumo, secondo le tempistiche indicate nei manuali d'uso, che consiste in tutti gli interventi necessari per mantenere il buon funzionamento e le prestazioni dello strumento attestata da specifici rapporti di lavoro;
- la manutenzione straordinaria/correttiva, che consiste nella riparazione dei guasti che dovessero identificarsi durante il funzionamento dell'apparecchiatura. Tali interventi correttivi, in numero illimitato, dovranno essere attivati dietro semplice chiamata telefonica, a cura dei referenti della Stazione appaltante;
- la sostituzione delle parti usurate e/o difettose, escluse le normali parti di consumo. La stessa impresa deve essere dotata di tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività oggetto della manutenzione.

Gli interventi volti alla rimozione dei malfunzionamenti devono essere effettuati entro il termine di 3 giorni lavorativi successivi alla chiamata, esclusi i festivi.

Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività della strumentazione, l'Aggiudicatario provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro 5 giorni naturali lavorativi, decorrenti dall'inizio dell'intervento.

Dovrà essere garantita la consulenza specialistica telefonica per gli operatori addetti all'utilizzo della strumentazione, possibilmente mediante "numero verde". Gli interventi on site dovranno essere concordati con il Servizio utilizzatore e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato e idoneamente addestrato.

L'aggiudicatario garantisce inoltre la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 8 anni dall'aggiudicazione anche se lo strumento non è più in produzione.

Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e operativa eseguite nel periodo di garanzia saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Nel caso l'intervento tecnico comporti un fermo macchina superiore a sette giorni lavorativi consecutivi, l'aggiudicatario, a richiesta della stazione appaltante, dovrà sostituire, senza alcun compenso, il bene guasto con altro analogo di identiche caratteristiche funzionali.

Tutta l'assistenza tecnica deve essere effettuata da personale che utilizzi la lingua italiana.

Questa Stazione appaltante si riserva di affidare all'aggiudicatario il contratto di manutenzione post-garanzia.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione post garanzia dovrà comprendere tutte le prestazioni incluse nella manutenzione "in garanzia".

L'aggiudicatario si impegna comunque, sia nel caso di interventi durante il periodo di garanzia che nel caso dell'eventuale affidamento del servizio di assistenza/manutenzione, a fornire alla Stazione appaltante il calendario ed i rapporti di lavoro relativi alla manutenzione preventiva e correttiva effettuata sulla apparecchiatura in oggetto.

Articolo 28. MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: **ARPAM Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche, Via Ruggeri, 5 – 60131 Ancona, P.I. 01588450427** ed inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: U3RGQH.

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare:

- La descrizione della fornitura;
- il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il riferimento all'ordine.

Le fatture emesse dalla ditta affidataria saranno liquidate previa:

- verifica della regolarità della fornitura, attestata dalle operazioni di collaudo finale; al riguardo si precisa che i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data del suddetto collaudo;
- acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. regolare.

Accertata la regolarità, il termine di pagamento è fissato a 60 gg. dalla data di ricezione delle fatture medesime. In caso di ritardo nei pagamenti troverà applicazione la vigente normativa in materia.

Se, per qualsiasi motivo, il termine di pagamento di cui sopra non venisse rispettato per mancanza della esibizione della sopra citata documentazione non saranno dovuti alla impresa appaltatrice gli interessi per il ritardo nei pagamenti.

In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di ritardato pagamento, il saggio di eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali in vigore al momento della fornitura.

Articolo 29. DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile di tutti i danni eventualmente cagionati all'ARPAM e a terzi in ragione dell'esecuzione della fornitura e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori/dipendenti o collaboratori, sia a causa della strumentazione utilizzata. E' inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni arrecati a persone/cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio. La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e cose che dovessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili direttamente o indirettamente ad essa o a suoi dipendenti, tenendo indenne l'ARPAM da qualsivoglia responsabilità.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Agenzia e dei terzi, per l'intera durata contrattuale, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente documento. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 30. PENALE PER IRREGOLARITA' NELLA FORNITURA

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo per la risoluzione del contratto e salvo il risarcimento del maggior danno, l'impresa è soggetta alle seguenti penalità senza obbligo di messa in mora da parte di questa Agenzia quando:

- *l'attrezzatura fornita non sia rispondente a quanto aggiudicato*: l'ammontare della penale è fissato nella misura percentuale dell'1% dell'importo di aggiudicazione;
- *la consegna e relativa installazione venga effettuata in tutto o in parte in ritardo rispetto ai termini stabiliti per cause imputabili all'aggiudicatario, esclusi il caso fortuito e la forza maggiore*: l'ammontare della penale è fissato nella misura percentuale dello 0,1% del valore della fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo fino al 30esimo giorno e dello 0,2 dal 31esimo giorno in poi;
- *per ritardi nei tempi di assistenza e manutenzione della apparecchiatura in garanzia e nel periodo post-garanzia rispetto a quanto stabilito al precedente punto*: l'ammontare della penale è fissato nella misura percentuale dello 0,1% del valore della fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora l'importo della penale dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

Ai fini dell'applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui l'aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al fornitore dalla stazione appaltante; l'aggiudicatario avrà facoltà di comunicare le proprie deduzioni, in ogni caso nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità è addebitato senza preventiva messa in mora, sul primo pagamento successivo da effettuarsi a favore dell'aggiudicatario. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro il termine di giorni 15 dalla richiesta da parte di questa Stazione appaltante.

Le suddette penali non esimono l'aggiudicatario dal rispondere di eventuali ulteriori danni.

Articolo 31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., per inadempimento, con preavviso di 10 gg. nei seguenti casi:

- grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte della Stazione appaltante;
- impossibilità per qualsiasi motivo a tener fede ai propri impegni contrattuali;
- in caso di mancata osservanza del divieto di cessione in subappalto non autorizzato, inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- per perdita dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione;
- applicazioni di penali per irregolarità della fornitura che abbiano superato il 10% dell'importo di aggiudicazione.

In caso di risoluzione, la stazione appaltante affiderà ad altra impresa il contratto, con facoltà di utilizzare la graduatoria della presente gara e, incamerata la cauzione prestata, provvederà ad addebitare all'aggiudicatario inadempiente l'eventuale maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, la stazione appaltante potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell'eventuale subentrante, così come ritenuto opportuno dalla stazione appaltante sulla base dei documenti che l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire a proprie cure e spese.

Qualora l'aggiudicatario disdicesse il contratto prima della scadenza convenuta, l'Agenzia tratterrà senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale definitivo ed addebiterà le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione della fornitura ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni, rivalendosi anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

In tutti i casi nulla sarà dovuto all'impresa a nessun titolo.

Articolo 32. IPOTESI DI RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente invito, di rinunciare, nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicataria è obbligata a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- per un diverso assetto organizzativo della stazione appaltante, determinato da normative nazionali e/o regionali, che faccia venire meno la necessità della prestazione oggetto del presente appalto;
- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Articolo 33. RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARPAM ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAM stessa.

Articolo 34. RISERVE

L'Agenzia, in qualità di stazione appaltante, si riserva il diritto di:

- a) non procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad aggiudicazione qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea sotto il profilo tecnico e/o conveniente e congrua sotto il profilo economico in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12 del Codice;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione appaltante;
- c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione;
- e) adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Articolo 35. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

In caso di violazione, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto. Sono fatte salve le circostanze di cui all'art. 106 comma 1 lett. d).

Articolo 36. CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106 comma 13 del Codice. La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

La notificazione alla stazione appaltante dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La stazione appaltante potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.

L'eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi comunque come accettata.

Articolo 37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Articolo 39. ACCETTAZIONE

Il concorrente accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

La mancata accettazione anche di una sola delle clausole determina la presentazione di un'offerta c.d. "condizionata" che, in materia di procedure ad evidenza pubblica, si realizza allorquando l'offerente subordini il proprio impegno contrattuale a che l'altra parte accetti una controproposta concernente un patto aggiuntivo o modificativo rispetto allo schema presentato dalla stazione appaltante. Le norme disciplinanti l'evidenza pubblica esigono la perfetta conformità tra il regolamento contrattuale predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato. Pertanto, nel caso, questa stazione appaltante è legittimata ad emettere il relativo provvedimento di esclusione.